CAMERA DEI DEPUTATI N. 2605

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SIMEONE

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Benevento

Presentata il 30 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel corso della X legislatura la Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati affrontò concretamente la problematica relativa all'esercizio ed alla gestione delle case da gioco, facendo registrare un'ampia convergenza sul contenuto e sull'impostazione di un testo unificato redatto sulla base di una pluralità di proposte di legge, tra di loro anche eterogenee, presentate in materia da parlamentari appartenenti a diversi gruppi politici. È dalle risultanze di tale lavoro che occorre dunque prendere le mosse per giungere all'approvazione di un'organica legge in materia, obiettivo, quest'ultimo, auspicato tra l'altro dalla stessa Corte costituzionale, intervenuta in materia con un pronunciamento che ha posto in evidenza la paradossale situazione di un paese come il nostro che, pur in assenza di una disciplina organica del settore, vede dislocati sul proprio territorio quattro casinò regolarmente funzionanti.

Le case da gioco, per troppo tempo demonizzate e penalizzate da una legislazione eccessivamente restrittiva e comunque fonte di trattamenti disomogenei, sono state rivalutate dall'opinione pubblica che progressivamente ha cominciato a privilegiarne la funzione ricreativa e la valenza sotto il profilo della produzione di ricchezza. A questo va aggiunto il ritorno in termini di sviluppo turistico e di creazione di posti di lavoro che una casa da gioco sicuramente realizzerebbe nella realtà territoriale in cui fosse istituita. Ulteriori ragioni a sostegno della necessità di por mano alla materia sono legate all'esigenza di spezzare quello che è stato giustamente definito l'« oligopolio » di fatto realizzato nel nostro Paese dalle case da gioco di Sanremo, Saint-Vincent, Venezia e Campione d'Italia, nonché a quella di fare del

gioco un momento importante per il rilancio di realtà territoriali le cui potenzialità non sono mai state sfruttate nel modo migliore.

È il caso di Benevento, capoluogo del Sannio e città di antichissime memorie, molte delle quali ancora testimoniate da monumenti e da reperti di incommensurabile valore. Nonostante il ricco patrimonio che sarebbe in grado di offrire all'attenzione di studiosi, esperti e visitatori, Benevento è di fatto tagliata fuori dai circuiti turistici tradizionali e stenta a decollare come fondamentale centro di interesse e di attrattiva. Per il rilancio della città, cui con costanza ed impegno si stanno dedicando gli amministratori locali, sono quindi necessarie iniziative che, insieme a quelle culturali, scientifiche e di interesse generale che vengono già realizzate, siano capaci di attivare il volano del riscatto di una realtà viva e laboriosa, che ha saputo vincere sfide impegnative come quella, ultima in ordine di tempo, dell'insediamento universitario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di disciplinare il gioco d'azzardo e di contrastare il fenomeno del gioco non autorizzato, nonché di garantire al settore turistico italiano, in particolare a quello meridionale, condizioni di operatività analoghe a quelle riscontrabili nelle realtà statali ricomprese nell'Unione europea, è autorizzata, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, l'apertura di una casa da gioco nel comune di Benevento.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta regionale della Campania su richiesta del sindaco del comune di Benevento, previa deliberazione del consiglio comunale. L'autorizzazione ha la durata massima di quindici anni e può essere rinnovata.

ART. 2.

1. Il presidente della giunta regionale della Campania, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, previa deliberazione della giunta regionale, il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori di anni diciotto, per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

b) specie e tipologie di giochi ammessi; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con *slot-machine*;

c) previsione dei giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;

d) determinazione di particolari ed opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti.

ART. 3.

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco di cui all'articolo 1 spetta al comune di Benevento.

2. Il comune di Benevento può gestire direttamente l'esercizio, attraverso adeguate forme societarie, oppure cederlo a terzi in regime di concessione.

3. Ai fini dell'individuazione della società concessionaria, il comune, sentita la regione Campania, predispone un capitolato generale contenente le modalità per la gara pubblica, nel quale sono indicati:

a) le garanzie che il comune intende richiedere al concessionario;

b) i requisiti morali e professionali richiesti al concessionario ed al personale addetto;

c) la percentuale minima e massima di utile lordo a favore del concessionario;

d) le disposizioni per il regolare versamento al comune degli importi stabiliti per la concessione e le relative forme di controllo;

e) le ipotesi di revoca della concessione, senza alcun obbligo al risarcimento del danno, qualora in capo al concessionario vengano meno le qualità ed i presupposti necessari per mantenere la concessione, ovvero siano violate le condizioni espressamente previste;

f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee a garantire la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

ART. 4.

1. I proventi della casa da gioco, al netto della quota spettante al gestore, sono distribuiti come segue:

a) il 50 per cento al comune di Benevento, il quale li ascrive nel proprio bilancio, con vincolo di destinazione ad investimenti nel settore turistico e nel campo sociale, privilegiando le iniziative umanitarie e quelle idonee a favorire l'incremento dell'occupazione;

b) il 30 per cento alla provincia di Benevento, con vincolo a destinare l'importo alla promozione turistica del proprio territorio;

c) il 20 per cento alla regione Campania, con lo stesso vincolo di cui alla lettera *b)*.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 è effettuato dal comune di Benevento ogni anno entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'autorità di controllo.

ART. 5.

1. Il presidente della giunta regionale della Campania, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2, o di ritardo nel versamento delle quote di cui al comma 2 dell'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco o la revoca dell'autorizzazione.

ART. 6.

1. I controlli relativi alla gestione e all'esercizio delle case da gioco spettanti al Ministero dell'interno sono esercitati in forma decentrata dal prefetto di Benevento. Presso la prefettura possono essere istituiti i medesimi organi che il Ministero

dell'interno costituisce a livello nazionale. Tutti i servizi di carattere ispettivo e tutti i controlli relativi alla trasparenza ed alla correttezza dell'esercizio della casa da gioco eventualmente predisposti dal comune devono essere concordati con il prefetto.

ART. 7.

1. Alla casa da gioco di Benevento si applica la disposizione di cui al numero 29 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* numero 196 del 21 agosto 1992.

2. Al servizio cassa della casa da gioco di Benevento si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di credito al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita: in particolare, il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e la legge 17 febbraio 1992, n. 154, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come modificate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.